

Regolamento per il funzionamento dell' impianto di video sorveglianza nel territorio comunale

Art . 1 Finalità

1. L'attività di video sorveglianza si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali laddove essa mira alla tutela del patrimonio comunale ed alla sicurezza urbana.
2. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione ed il funzionamento dell'impianto di video sorveglianza, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Dovranno essere rispettate le disposizioni di cui al D. Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, nonché tutte le vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine, del domicilio e degli altri luoghi cui è riconosciuta analogia tutela.
3. Tutte le attività svolte in applicazione del presente regolamento dovranno altresì conformarsi ai principi di necessità, proporzionalità e finalità, così come delineati nel Provvedimento generale sulla video sorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 29 aprile 2004.

Art . 2 Individuazione e caratteristiche dell'impianto

1. L'Impianto sarà costituito da telecamere fisse che inquadreranno aree delimitate del territorio comunale dove vi è maggiore esigenza di tutela del patrimonio pubblico e di garantire la sicurezza urbana. L'individuazione delle aree dovrà essere effettuata dalla Giunta comunale che dovrà darne comunicazione al Consiglio alla prima seduta utile.
2. L'impianto di registrazione sarà composto da videoregistratori digitali dotati di hard disk interni.
3. Tali impianti non saranno collegati ad un monitor dedicato. L'accesso dalla rete informatica comunale sarà limitato da apposite credenziali. Il software dovrà essere configurato in modo da cancellare periodicamente ed automaticamente i dati registrati.

Art . 3 Responsabilità dell'impianto

1. Il responsabile del trattamento dei dati è individuato, tra i Responsabili di settore, nella persona nominata dal Sindaco.
2. Il responsabile vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi di cui all'articolo 1 del presente regolamento e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
3. Egli custodisce le chiavi del locale destinato alla conservazione delle registrazioni.
4. La responsabilità della gestione dell'impianto, il suo costante adeguamento alle norme di sicurezza in vigore e il costante controllo sull'uso delle immagini raccolte, spetta al responsabile del trattamento dati della video sorveglianza.

Art . 4
Limite di Utilizzo

1. Le registrazioni vengono conservate per una settimana (a partire dal giorno lavorativo successivo alla registrazione) e quindi vengono eliminate.
2. Soltanto nel caso in cui nel periodo di conservazione delle registrazioni pervengano segnalazioni di furti, atti di vandalismo o comunque di danni per il patrimonio comunale, le immagini devono essere conservate per essere messe a disposizione dell'autorità di polizia o dell'autorità giudiziaria. In nessun altro caso le immagini frutto delle registrazioni potranno essere utilizzate.
3. L' impianto di video sorveglianza non potrà essere utilizzato per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.
4. I dati acquisiti non potranno essere collegati con altre banche dati di alcun genere.
5. E', comunque, vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento.

Art . 5
Pubblicità

1. La presenza dell'impianto di video sorveglianza deve essere resa pubblica, a cura del responsabile dell'impianto, con i mezzi che si riterranno più idonei, ed in particolare attraverso:
 - a) la pubblicazione sul sito internet del Comune di apposita news concernente il funzionamento dell'impianto;
 - b) l'installazione di cartelli indicativi dell'area sorvegliata;
 - c) l'affissione del presente regolamento in modo stabile all'albo pretorio dell'amministrazione e nel sito internet del Comune.

Art . 6
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività del provvedimento di approvazione dello stesso.